



TABELLA DELLE SPESE NELLE PROCEDURE VOLONTARIE
in materia di diritti disponibili

SPESE DA VERSARSI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA o DELL'ADESIONE			
VALORE DELLA LITE	Spese di Avvio	Indennità di primo incontro	Totale (IVA esclusa)
▪ sino a € 1.000,00	€ 40,00	€ 60,00	€ 100,00
▪ da € 1.000,01 a € 50.000,00	€ 75,00	€ 120,00	€ 195,00
▪ superiore a € 50.000,01	€ 110,00	€ 170,00	€ 280,00
▪ indeterminato basso (fino a € 25.000)	€ 110,00	€ 60,00	€ 170,00
▪ indeterminato medio (fino ad € 250.000)	€ 110,00	€ 120,00	€ 230,00
▪ indeterminato alto (superiore a € 250.000,01)	€ 110,00	€ 170,00	€ 280,00

SPESE DI MEDIAZIONE DA VERSARSI IN CASO DI ACCORDO AL PRIMO INCONTRO O DI PROSECUZIONE OLTRE IL PRIMO INCONTRO <u>da calcolarsi proporzionalmente al valore della domanda e con detrazione delle indennità di primo incontro già versate</u>		
VALORE DELLA LITE	Minimo (IVA esclusa)	Massimo (IVA esclusa)
▪ Sino a 1.000,00 Euro	€ 80,00	€ 160,00
▪ Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 160,00	€ 290,00
▪ Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 290,00	€ 440,00
▪ Da € 10.000,01 a € 25.000,00 o indeterminabile basso	€ 440,00	€ 720,00
▪ Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 720,00	€ 1.200,00
▪ Da € 50.000,01 a € 150.000,00 o indeterminabile medio	€ 1.200,00	€ 1.500,00
▪ Da € 150.000,01 a € 250.000,00	€ 1.500,00	€ 2.500,00
▪ Da € 250.000,01 a € 500.000,00 o indeterminabile alto	€ 2.500,00	€ 3.900,00
▪ Da € 500.000,01 a € 1.500.000,00	€ 3.900,00	€ 4.600,00
▪ Da € 1.500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 4.600,00	€ 6.500,00
▪ Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 6.500,00	€ 10.000,00
▪ Oltre € 5.000.000,01	0,2%	0,3%



TABELLA DELLE SPESE NELLE PROCEDURE OBBLIGATORIE
Ex. art 5 e 5-quater del D.lgs 28/2010
 (importi ridotti di 1/5 rispetto alla tabella delle spese nelle procedure volontarie)

SPESE DA VERSARSI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA o DELL'ADESIONE			
VALORE DELLA LITE	Spese di Avvio	Indennità di primo incontro	Totale (IVA esclusa)
▪ sino a € 1.000,00	€ 32,00	€ 48,00	€ 80,00
▪ da € 1.000,01 a € 50.000,00	€ 60,00	€ 96,00	€ 156,00
▪ superiore a € 50.000,01	€ 88,00	€ 136,00	€ 224,00
▪ indeterminato basso (fino a € 25.000)	€ 88,00	€ 48,00	€ 136,00
▪ indeterminato medio (fino a € 250.000)	€ 88,00	€ 96,00	€ 184,00
▪ indeterminato alto (superiore a € 250.000,01)	€ 88,00	€ 136,00	€ 224,00

SPESE DI MEDIAZIONE DA VERSARSI IN CASO DI ACCORDO AL PRIMO INCONTRO O DI PROSECUZIONE OLTRE IL PRIMO INCONTRO <u>da calcolarsi proporzionalmente al valore della domanda</u> <u>e con detrazione delle indennità di primo incontro già versate</u>		
VALORE DELLA LITE	Minimo (IVA esclusa)	Massimo (IVA esclusa)
▪ Sino a 1.000,00 Euro	€ 64,00	€ 128,00
▪ Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 128,00	€ 232,00
▪ Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 232,00	€ 352,00
▪ Da € 10.000,01 a € 25.000,00 o indeterminabile basso	€ 352,00	€ 576,00
▪ Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 576,00	€ 960,00
▪ Da € 50.000,01 a € 150.000,00 o indeterminabile medio	€ 960,00	€ 1.200,00
▪ Da € 150.000,01 a € 250.000,00	€ 1.200,00	€ 2.000,00
▪ Da € 250.000,01 a € 500.000,00 o indeterminabile alto	€ 2.000,00	€ 3.120,00
▪ Da € 500.000,01 a € 1.500.000,00	€ 3.120,00	€ 3.680,00
▪ Da € 1.500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 3.680,00	€ 5.200,00
▪ Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00	€ 8.000,00
▪ Oltre € 5.000.000,01	0,16%	0,24%



DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER TUTTE LE TABELLE

1) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE E SPESE DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art.29 del DM 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile.

Quando tale indicazione non è possibile, la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore, che andrà a concorrere alla determinazione del valore della mediazione.

Gli importi dovuti per le spese di avvio ed indennità di primo incontro sono stabiliti dall'art. 28 comma 4 del DM 150/23.

Le spese di mediazione sono calcolate in proporzione al valore della lite, tra il minimo ed il massimo dello scaglione di riferimento.

In caso di valore indeterminabile basso – medio – alto, le spese di mediazione sono applicate con importi medi individuati nello scaglione di riferimento; in caso di successiva determinazione del valore, le stesse sono calcolate proporzionalmente in base allo scaglione di riferimento.

Tutti gli importi tabellari sono calcolati al netto dell'IVA.

2) SPESE DI AVVIO ED INDENNITA' DI PRIMO INCONTRO

Le spese di avvio, unitamente alle indennità di primo incontro, sono dovute da ciascuna parte e/o centro di interessi e sono versate dall'istante al momento del deposito della domanda e dalla parte invitata al momento dell'adesione al procedimento.

Sono dovute e versate le spese vive costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti.

In caso di mancata adesione della parte invitata o di chiusura negativa del procedimento al primo incontro non saranno dovute le ulteriori spese di mediazione.

3) SPESE DI MEDIAZIONE E MAGGIORAZIONI

In caso di conciliazione al primo incontro le ulteriori spese di mediazione dovute sono calcolate in conformità alla tabella detratti gli importi versati per le indennità di primo incontro, con una maggiorazione del 10%

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo, le ulteriori spese di mediazione dovute sono calcolate in conformità alla tabella, detratti gli importi già versati per le indennità di primo incontro.

In caso di conciliazione a seguito di incontri successivi al primo, è dovuta la maggiorazione del 25% delle ulteriori spese di mediazione versate.

In caso di conciliazione a seguito di incontri successivi al primo, agli importi indicati possono essere applicate ulteriori maggiorazioni fino al 20% delle spese di mediazione versate, in ragione dell'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- complessità delle questioni oggetto della procedura, quale l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

4) OBBLIGHI DELLE PARTI

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all' Organismo le spese di mediazione dovute.

La rinuncia di una o tutte le parti, che intervenga prima dello svolgimento del primo incontro o dopo l'adesione alla prosecuzione della mediazione con incontri successivi al primo, non dà luogo a rimborso e le parti restano solidalmente obbligate a corrispondere le ulteriori spese di mediazione.



5) PAGAMENTI E FATTURAZIONE

I versamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario al conto intestato a Resolutia srl indicando nella causale del versamento il numero di registro della mediazione, ove conosciuto, il nominativo delle parti e se trattasi di avvio o di adesione (Es: "Avvio Bianchi vs. Rossi" oppure "R.G. 17.25, Rossi, adesione").

Al momento del pagamento è obbligatorio indicare i dati fiscali, comprensivi di codice univoco o pec, ove posseduti, per procedere alla fatturazione nei termini di legge. Gli stessi dati fiscali devono essere comunicati alla Segreteria entro i successivi 5 giorni a mezzo pec a resolutiasrl@pec.resolutia.it, oppure e-mail a amministrazione@resolutia.it. Ogni sanzione derivante dal ritardo nell'emissione della fattura nei termini di legge sarà imputata alla parte che non abbia fornito i dati per procedere.

6) AGEVOLAZIONI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

E' riconosciuto un credito d'imposta:

- a. alle parti di una procedura di mediazione, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo, fino a concorrenza di € 600,00;
- b. alle parti di una procedura di mediazione, nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 5-quater del predetto decreto legislativo, in caso di raggiungimento dell'accordo, commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600,00;
- c. alle parti del procedimento di mediazione, commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di € 518,00.

Ai sensi dell'art. 20, c. 2, D.lgs. 28/2010, i crediti di imposta indicati alle lett. a) e b) sono utilizzabili nel limite complessivo di € 600,00 per procedura, fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche; in caso di insuccesso della mediazione, gli stessi crediti di imposta sono ridotti della metà;

La domanda di attribuzione dei crediti di imposta, a pena di inammissibilità, deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione.

La parte deve accedere tramite identità digitale alla piattaforma <https://lsg.giustizia.it/> e procedere alla compilazione e all'invio dell'istanza inserendo i dati identificativi della mediazione ed il suo esito, la prova degli avvenuti versamenti e le fatture intestate al richiedente.

Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l'accesso ai benefici previsti dal credito d'imposta.